



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Dipartimento di Sanità Pubblica – Rimini-

Unità Operativa Igiene degli Alimenti di Origine Animale

Direttore: Dott. Luca Benedetto Baroni

Prot. 0286947/P

Rimini, 22/10/21

IL DIRETTORE

- Visto il Regolamento CE 178/02;
- Visto il Regolamento CE 852/04;
- Visto il Regolamento CE 853/04;
- Visto il Regolamento UE 625/2017;
- Visto il regolamento d'esecuzione UE 627/2019
- Visto il Regolamento CE 2073/05;
- Vista l'intesa Governo- Regioni rep. 79/CSR del 08/07/2010;
- Visto il D.L.vo 193/07;
- Vista la Delibera Regione Emilia Romagna n. 1015 del 7.7.2008;
- Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica 22 febbraio 2021, N. 3077 relativa alla classificazione delle acque marittime antistanti la costa dell'Emilia-Romagna e delle acque interne regionali per la produzione in allevamento e la raccolta dei molluschi bivalvi vivi
- Vista la Determina 13959 dell'11/08/2020, del Direttore Generale del Servizio di Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna;
- Vista la Determina n. 16438 del 19.12.2008 del Responsabile del Servizio Veterinari ed Igiene degli Alimenti della Regione Emilia Romagna;
- Vista la Legge 241/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il provvedimento dirigenziale prot0343459/P del 16/12/2020,
- Visto il rapporto di prova 2109266 del 20/10/2021, rilasciato dal laboratorio Centro Ricerche Marine di Cesenatico, dal quale risultava che i MBV (*Mytilus Galloprovincialis*) prelevati in data 18/10/2021 presso l'area di monitoraggio denominata RICA 3 **sono risultati non conformi per presenza di Biotossine algali (acido Okadaico) oltre al limite consentito dalla Legge**

DISPONE

Il divieto di raccolta e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (mitili) provenienti dall'area classificata avente codice RICA 3 al cui interno afferisce la seguente impresa:

- **Soc. Coop ALLEVAMENTI IN ACQUE MARINE, codice aziendale 002RN029.**

In deroga al suddetto divieto è consentita la movimentazione del novellame di mitili ottemperando a quanto previsto dalla vigente normativa.

Sono incaricati del controllo del presente provvedimento tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P.

La revoca del presente provvedimento interverrà a seguito del ripristino delle condizioni di idoneità igienico sanitaria previste dalla normativa vigente.

IL DIRETTORE



AZIENDA U.S.L. della ROMAGNA

Sede operativa di Rimini

Direttore f.i.

Dr. Luca Benedetto Baroni